



# COMUNE DI CASTELGRANDE

Provincia di Potenza

(Ufficio Tecnico)

Del

## ORDINANZA DIRIGENZIALE N.3/2025

**OGGETTO:** Lavori di "Riqualificazione paesaggistica, manutenzione, recupero connettività della rete ecologica e in loc. Santa Maria di Costantinopoli - Canalicchio e recupero del tratturo delle Brecce e sentiero storico in loc. Campestre del Comune di Castelgrande". Proroga termine di chiusura strada.

### IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

**VISTA** la richiesta dell' ing. Nicola Longino, in qualità di direttore dei lavori, qui pervenuta con PEC prot. 4989 del 25.08.2025 ed intesa ad ottenere la chiusura di un tratto di circa 150,0 m di lunghezza della strada Comunale Santa Maria di Costantinopoli a partire dalla Chiesa di Santa Maria (non compresa) fino all' ingresso secondario della proprietà privata Lisanti, come da planimetrie indicate alla richiesta medesima;

**CONSIDERATO** che al fine di svolgere i lavori sopra indicati si è reso necessario la chiusura totale e temporanea del tratto di strada innanzi indicato per il periodo necessario all'esecuzione dei lavori e precisamente dal 27.08.2025 al 26.09.2025 – giusta ordinanza Sindacale in data 26.08.2025 prot. 5024;

**CONSIDERATO** che si rende necessario prorogare tale termine di chiusura della strada fino al 30.10.2025 poiché i lavori, a causa di problematiche tecniche e burocratiche, non sono ultimati;

Visti gli artt. 6 e 7 del nuovo codice della strada D. Lgs. 285/1992 e succ. modif. ed integraz.

Visto l'art. 54 del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

### ORDINA

Per le ragioni di cui in premessa, la proroga della chiusura di un tratto di circa 150,0 m di lunghezza della strada Comunale Santa Maria di Costantinopoli a partire dalla Chiesa di Santa Maria (non compresa) all' ingresso secondario della proprietà privata Lisanti, come da planimetrie indicate alla richiesta medesima, al fine di evitare il pericolo per la pubblica incolumità, **fino al 31.10.2025**;

Resta confermato tutto quant'altro riportato nella ordinanza in data 26.08.2025 prot. 5024.

La ditta Covello Pietro C.F. CVLPTR60A26G942P - P.IVA 01833500760 esecutrice dei lavori in argomento, deve provvedere a mantenere costantemente efficiente ed efficace la segnaletica stradale al fine di evitare eventuali sinistri;

La ditta a fine lavori deve rimuovere qualsiasi materiale dalla sede stradale e sgomberarla da qualsivoglia attrezzatura e/o residuo di lavorazione, al fine di ripristinare e garantire le normali condizioni di circolazione del traffico veicolare e pedonale.

DISPONE

Che la Ditta esecutrice dei lavori provveda per la disposizione e successiva manutenzione della necessaria segnaletica stradale.

Che la ditta esecutrice dei lavori, con il semplice ritiro/ricevuta del presente provvedimento, si assume tutte le responsabilità civili e penali per eventuali danni che potrebbero essere arrecati a persone o a cose in conseguenza dello svolgimento dei lavori di che trattasi.

Che la ditta Coviello Pietro C.F. CVLPTR60A26G942P - P.IVA 01833500760 deve provvedere alla fornitura, installazione e manutenzione di tutta la segnaletica necessaria nel rispetto delle norme previste dal Nuovo C.d.S. (D.Lgs 30/6/1992 n. 285 e s.m.i) e del Regolamento di attuazione del Codice della Strada (D.P.R. 16.12.1992, n. 495) e del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 10.07.2002, sollevando questa Amministrazione da ogni eventuale danno a persone o cose derivanti dalla mancata adozione di tali prescrizioni. Le Forze dell'Ordine di cui all'art. 12 CdS, sono incaricate dell'esecuzione della presente Ordinanza.

DISPONE

La pubblicazione all'Albo Pretorio on-line sul sito istituzionale del Comune nonché nei consueti modi di diffusione;

La trasmissione della presente Ordinanza alla Prefettura di Potenza, alla locale Stazione Carabinieri di Muro Lucano, all'Ufficio Tecnico e alla ditta esecutrice dei lavori.

INFORMA

Che contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso al T.A.R. entro 60 giorni dalla notifica o comunque dalla piena conoscenza dello stesso, ai sensi della L.6/12/1971, n.1034, oppure in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni dalla notifica o dalla piena conoscenza del provvedimento medesimo, ai sensi del D.P.R. 24/11/1971, n.1199.

Castelgrande, 25.09.2025

